



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

AVVOCATURA

Assunto il 08/03/2025

Numero Registro Dipartimento 600

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3287 DEL 08/03/2025

Oggetto: CT 600/2025- Tribunale di Catanzaro –Procedimento penale RGNR, n 2455/2017 e R.GIP1744/2018 - Determinazione di costituzione parte civile e nomina difensore - Conferimento incarico all’Avv. Lorenzo Catizone dell’Avvocatura regionale.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL COORDINATORE REGGENTE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

PREMESSO che l'Avvocatura regionale, quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, così come successivamente integrato e modificato, provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione;

VISTO l'avviso di fissazione udienza preliminare (art. 418 e 419 c.p.p.) con cui il Gup del Tribunale di Catanzaro in relazione al procedimento penale RGNR, n 2455/2017 e R.GIP1744/2018 a carico di A.F.+ 19 imputati dei reati per come meglio descritti nelle richieste di rinvio a giudizio ha fissato udienza preliminare per il giorno 14 /03/2025 presso il Tribunale di Catanzaro;

RILEVATO che, attesa la gravità dei reati contestati agli imputati sussiste l'interesse della Regione Calabria di porre in essere nel menzionato procedimento penale la costituzione di parte civile al fine di ottenere il risarcimento del danno subito;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo a tal fine apposito incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n 7 e in particolare, l'art 10 così come modificato dalla L.R. 3 giugno 2005 n 12. Art. 1-comma 10 che dispone : " Per il miglior conseguimento delle attribuzioni ad essa istituzionalmente demandate, il Dirigente dell'Avvocatura Regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando , con decreto, le relative determinazioni acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta Regionale solo per le costituzioni di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla corte Costituzionale. L'autorizzazione della Giunta Regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie".

CONSIDERATO che la Giunta Regionale con deliberazione n 24/2020 ha ritenuto di dover conferire al Coordinatore dell'Avvocatura l'autorizzazione generale prevista dalla di cui al precedente punto;

VISTO lo Statuto regionale, approvato con L. R. n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. R. n. 7 del 13 maggio 1996, avente ad oggetto "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 665 del 14/12/2022 di Approvazione Regolamento regionale n. 12 del 14/12/2022 avente ad oggetto "Il Regolamento di organizzazione delle Strutture della Giunta regionale";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 572 del 24/10/2024 di approvazione del regolamento n. 11 del 24/10/2024 avente ad oggetto "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale-approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022";

VISTO il Decreto del Presidente della G. R. n. 55 del 24/09/2024 con il quale l'avv. Angela Marafioti è stata nominata Coordinatore reggente dell'Avvocatura regionale;

DATO ATTO che il presente decreto riporta la firma del solo Coordinatore per i motivi esposti nella nota prot. n. 191005 del 10/06/2020 di questa Avvocatura;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

D E C R E T A

per le motivazioni sopra espresse, che si intendono qui integralmente riportate, di:

- ~ di autorizzare la costituzione di parte civile della Regione Calabria nel giudizio indicato in premessa;
- ~ di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Lorenzo Catizone dell'Avvocatura regionale;

- ~ di dare atto che, relativamente all'incarico come sopra assegnato all'avvocato regionale, non trova applicazione l'art. 7, comma 3, della L. R. n. 56/2013;
- ~ di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del regolamento UE 2016/679;
- ~ di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice competente da proporsi nei termini di legge.

Sottoscritta dal Coordinatore reggente
Angela Marafioti
(con firma digitale)